



FEDERAZIONE  
AUTONOMA  
BANCARI  
ITALIANI

**Sindacato Autonomo Bancari di Perugia e Terni**

**Via Manzoni 73 – 06135 Ponte San Giovanni (PG)**

**Tel.: 075.572.82.44 Fax: 075.630.98.43 E-mail: fabi@fabiumbria.it**

## **Decreto n.18 del 17.3.2020 "CURA ITALIA"**

### **Permessi aggiuntivi L. 104:**

### **prime indicazioni e nuovi dubbi**

## **con Messaggio Operativo INPS n. 1281 del 20.3.2020**

### **PREMESSA**

La circolare INPS prevista dal Decreto non è ancora stata pubblicata, ma venerdì 20/3 è uscito il messaggio operativo INPS in oggetto che, se da un lato fornisce alcune conferme, dall'altro pone nuovi dubbi sui soggetti aventi diritto, da cui sembrerebbero esclusi i soggetti in stato di gravità essendo indicati solo i lavoratori che assistono un familiare con handicap grave (dovrebbe essere però l'interpretazione corretta).

### ***Riepilogo della norma:***

## **Ampliamento PERMESSI RETRIBUITI L. 104 (art. 24)**

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.**

L'articolo del Decreto Legge è stato subito circondato da un alone di mistero viste le diverse interpretazioni date in sede di annuncio (12 complessivi marzo e 12 complessivi aprile, 3+12 marzo e 3+12 aprile, 6+12 marzo e aprile).

Sul numero di giorni aggiuntivi previsti alla fine si è giunti alla certezza, confermando quanto già riportato nelle FAQ dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, con le indicazioni del Messaggio INPS di venerdì scorso che specificano:

*In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese*

**I giorni sono quindi 18 complessivi per i mesi di Marzo e Aprile**, formati dalla dotazione "standard" dei 3+3 della L. 104 più i 12 aggiuntivi, precisando che possono anche essere **fruiti consecutivamente o anche ad ore.**

E' stato anche chiarito che **è possibile cumulare i 12 giorni aggiuntivi con il prolungamento del congedo parentale** (max 15 giorni) per i figli con disabilità grave iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Purtroppo, se da un lato l'INPS ha recepito esattamente l'interpretazione sui 12 giorni da parte dell'ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, non altrettanto ha fatto riguardo alla platea dei beneficiari, probabilmente a ragione.

L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità aveva interpretato in senso estensivo la formulazione dell'art. 24 del DL, ricomprendendo tra gli aventi diritto tutti i soggetti fruitori dei permessi, quindi anche gli stessi "lavoratori dipendenti privati a cui è

riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).”

In realtà l'art. 24 del Decreto fa riferimento solo **all'art. 33 comma 3** della L.104 che parla esclusivamente del **“lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità”**.

**Nel messaggio operativo INPS quindi sembrerebbero correttamente indicati come beneficiari solo “i lavoratori che assistono un familiare con handicap grave” (e non i lavoratori stessi portatori di handicap grave).**

I lavoratori bancari rischiano comunque di trovarsi di fronte a **diverse indicazioni da parte del proprio datore di lavoro a seconda del tipo di interpretazione adottata**: quella estensiva data dall'ufficio governativo oppure quella restrittiva data dal messaggio operativo INPS (che dovrebbe essere quella corretta).

Confidiamo nella prossima uscita della circolare ufficiale INPS per fugare ogni dubbio.

**Nel frattempo ricordiamo ai lavoratori bancari, cui è stata riconosciuta la disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104, che possono far valere anche le altre disposizioni** (di cui quella della malattia decisamente più tutelante) previste a proprio favore dal **Decreto Legge n. 18** e precisamente:

## **EQUIPARAZIONE A MALATTIA**

(art. 26 comma 2)

**2. Fino al 30 aprile** ai lavoratori **dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3**, della legge 5 febbraio 1992, **n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione** rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione **di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche** o dallo svolgimento di **relative terapie salvavita**, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, **il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero** di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

(NOTA: il ricovero ospedaliero **è malattia**; i lavoratori in possesso di certificazione di handicap con connotazione di gravità dovrebbero poter accedere alla nuova previsione semplicemente comunicandolo al datore di lavoro, ma questa interpretazione potrebbe comunque essere contestata dal datore di lavoro stesso in attesa della circolare INPS, ed esigere nel frattempo che venga prescritto il periodo di assenza da un'autorità sanitaria).

## **DIRITTO AL LAVORO AGILE**

(art. 39 comma 1)

**1. Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3**, della legge 5 febbraio 1992, **n.104** o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno **diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile** ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, **a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.**

Perugia, 24 Marzo 2020

FABI S.A.B. di Perugia e Terni  
La Segreteria Provinciale